



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PINZGER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2011**

Modifiche all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto  
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,  
in materia di imposta sul valore aggiunto



ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina dell'imposta sul valore aggiunto prevede che essa venga ordinariamente liquidata ogni mese e versata entro il 16 del mese successivo. È ammessa, tuttavia, la possibilità, ove ricorrano i limiti di fatturato sotto indicati, di liquidare l'imposta con cadenza trimestrale. I limiti di fatturato al di sotto dei quali è ammesso adottare la liquidazione trimestrale dell'imposta sul valore aggiunto sono i seguenti: il volume di affari non dev'essere superiore a euro 309.874,14 per le imprese che effettuano prestazioni di servizi e per gli esercenti di arti e professioni e non dev'essere superiore a euro 516.546,90 per le altre imprese. Tali limiti di fatturato sono relativi al periodo d'imposta precedente quello a cui si riferiscono le liquidazioni e devono, ove necessario, essere ragguagliati alla frazione di anno. Le imprese che non su-

perano le soglie di fatturato succitate sono soggette al regime IVA trimestrale. Le imprese che invece superano le soglie di fatturato succitate sono obbligate ad adottare il regime IVA mensile.

Poiché tali limiti di fatturato risultano essere piuttosto bassi, recentemente molte imprese hanno subito il passaggio dal versamento trimestrale a quello mensile. Il regime IVA mensile rispetto al regime IVA trimestrale comporta per tali imprese un notevole aumento dei costi e dei oneri di gestione. Il disegno di legge in esame prevede un innalzamento della soglia di fatturato da euro 516.546,90 a euro 1.000.000,00 nel commercio e un innalzamento da euro 309.874,14 a euro 600.000,00 nel settore terziario. Si prevede che con questa modifica le imprese e i liberi professionisti potranno usufruire di un'enorme facilitazione.



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

1. All'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: «a lire 600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 600.000 euro»;

*b)* le parole: «ovvero lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero un milione di euro».



